

COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI:

- DANNI AL FABBRICATO CON OPZIONE TERREMOTO;
- DANNI AL CONTENUTO CON OPZIONE FURTO;
- RESPONSABILITÀ CIVILE;
- ASSISTENZA.

Mediolanum Capitale Casa

È un prodotto di





MEDIOLANUM
CAPITALE CASA



GLOSSARIO

I termini in carattere corsivo, nelle seguenti definizioni, costituiscono voce distinta nel Glossario stesso.

Definizioni

Acqua condotta

L'acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e termici esistenti in un *Fabbricato*.

Allagamento

Presenza di acqua raccolta in luogo normalmente asciutto, non causata da rottura di impianti al servizio dell'immobile identificato o da infiltrazioni dal terreno, ma dovuta a formazione di rivoli o accumulo esterno di acqua derivante o proveniente da eventi atmosferici diversi da *Terremoto*, inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, cedimento o frana del terreno.

Assicurato

Il soggetto portatore di un interesse protetto dal contratto di assicurazione, che può in taluni casi coincidere con il *Contraente*.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività professionali

Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (per es.: attività commerciali, artigianali, industriali, sportive, professionali, anche se non esercitate come attività principale).

Cassaforte o armadio corazzato

Mobile con pareti e battenti di adeguato spessore, costruito con materiali specifici ed accorgimenti di difesa che si integrano fra di loro costituendo un complesso monolitico idoneo ad opporre valida resistenza all'effrazione, di peso non inferiore a 200 kg o con apposito sistema di ancoraggio nel muro nel quale è incassato in modo da non poter essere sfilato senza demolizione del muro stesso.

Compagnia

La società Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

Contenuto

Mobilio, arredo e quanto serve per uso domestico e personale, collocato all'interno di un *Fabbricato*. Sono ad esempio compresi: abbigliamento, provviste, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti

di prevenzione, d'allarme e antincendio, lastre stabilmente collocate su vetrine, mensole e mobili, tappeti, oggetti d'arte e d'antiquariato, *Valori*, *Gioielli* e *preziosi*, raccolte e collezioni; sono per esempio esclusi: animali e autoveicoli, motoveicoli o natanti e i relativi accessori, fissati e non, ai veicoli stessi.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, che può in taluni casi coincidere con l'*Assicurato*.

Diritto di surroga

Diritto dell'assicuratore, che ha corrisposto l'*Indennizzo*, di sostituirsi all'*Assicurato* nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità.

Fabbricato (Immobile assicurabile)

Unità immobiliare urbana individuata al catasto fabbricati e accatastata come abitazione, in conformità della destinazione urbanistica d'uso residenziale assegnata dalla normativa applicabile, situata in *Territorio italiano*, in cui abbia residenza anagrafica il *Contraente* o il coniuge del *Contraente* o un parente del *Contraente*; oppure del cui diritto di proprietà, piena o superficaria o di usufrutto o di abitazione sia titolare, anche per una quota soltanto, il *Contraente* o il coniuge del *Contraente* o un parente del *Contraente* che sia stabile convivente del *Contraente* in base allo stato di famiglia di quest'ultimo o un convivente more uxorio del *Contraente* che parimenti risulti tale dallo stato di famiglia di quest'ultimo. Sono incluse le parti comuni di cui all'Art. 1117 del Codice Civile eventualmente inerenti al fabbricato, qualora esso sia porzione di un condominio. Sono compresi: fondazioni e parti interrato, fissi e infissi, tutti gli impianti ed installazioni considerati fissi per natura e destinazione (non impianti d'allarme e antincendio), pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro, tinteggiature e rivestimenti, tende parasole fisse esterne, pertinenze, giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, vetrate e pareti. Non si considera Fabbricato tutto quanto definito alla voce *Contenuto*.



Fenomeno elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia assoluta

Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. In caso di danno superiore alla franchigia assoluta, il *Risarcimento* sarà pari alla differenza tra l'ammontare del danno e la franchigia, fatta eccezione laddove il danno risulti superiore alla *Somma assicurata*. Nel qual caso la *Compagnia* non applica alcuna franchigia.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia a secondo rischio

Garanzia che prevede il rimborso solo di quella parte di danno che eccede l'importo indennizzabile dalla prima garanzia, ovvero la garanzia a cui fa riferimento e che è indicata nelle condizioni di assicurazione.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni, nonché orologi da polso e da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a € 4.000.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

Somma dovuta dalla *Compagnia* all'Assicurato in caso di *Sinistro*, in eccesso ad eventuali importi che l'Assicurato dovrà tenere a proprio carico.

Massimale

Nei casi in cui non si assicura un determinato bene e non è quindi possibile delimitare l'entità economica del danno (per es. Responsabilità civile), si fa riferimento al massimale quale importo massimo della prestazione assicurativa per ogni *Sinistro* ovvero, se specificato in *Polizza*, per uno o più *Sinistri* in ciascun periodo assicurativo.

Il limite massimo entro cui sono contenute le prestazioni assicurative dovute può essere stabilito per singolo *Sinistro* o per ciascun periodo assicurativo (ossia per tutti i *Sinistri* che si verificano nel corso di esso) o per entrambi.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non sviluppano fiamma né reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/6/1984 del Ministero dell'Interno).

Mezzi di chiusura e/o protezione

Elementi posti a difesa o chiusura dei locali del *Fabbricato* in cui sia collocato il *Contenuto*. A titolo esemplificativo e non esaustivo: muri, porte, portefinestre, finestre, lucernari, vetrate, tapparelle, persiane, inferriate, serrande, saracinesche, serrature, lucchetti, catenacci, vetro e altro materiale trasparente, impianti antifurto, sistemi e dispositivi di controllo e/o sorveglianza. Non si considerano mezzi di chiusura o protezione le recinzioni e i relativi cancelli.

Nucleo familiare

I familiari del *Contraente*, con questi conviventi al momento del *Sinistro*, come risultante dal certificato di "stato di famiglia".

Con esplicita pattuizione contrattuale, può essere inserito nel nucleo familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nello "stato di famiglia", purché tale soggetto risulti convivente con il *Contraente* al momento del *Sinistro*.

Pertinenze

Locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati del *Fabbricato*, purché realizzati nel *Fabbricato* stesso.

Polizza

Documento cartaceo che attesta l'esistenza dell'Assicurazione e contiene gli elementi identificativi delle persone, dei beni e dei rischi oggetto delle garanzie contrattuali.

Premio

Somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per le garanzie assicurative.

Primo Immobile

Fabbricato indicato come tale dal *Contraente* nella *Proposta di assicurazione*.

Primo rischio assoluto

Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene fino a concorrenza del *Massimale*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni e senza l'applicazione della *Regola proporzionale*.



Proposta di assicurazione

Documento contrattuale di richiesta dell'Assicurazione sottoscritto dal *Contraente*, trasmesso alla *Compagnia* e da quest'ultima ricevuta.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta in un *Fabbricato*, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Reclamante

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo

una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Regola proporzionale

Criterio secondo il quale l'assicuratore riduce proporzionalmente l'*Indennizzo*, quando l'*Assicurazione* copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del *Sinistro*, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Riparazione diretta

Modalità di gestione del *Sinistro* che prevede, per determinate e specifiche garanzie, una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'*Indennizzo* ordinario. Mette a disposizione del *Contraente/Assicurato* una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla *Compagnia* che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di *Riparazione diretta* consente al *Contraente/Assicurato* di non dover anticipare il costo della riparazione e di non sostenere il costo della *Franchigia*.

Risarcimento

Somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio locativo

È il rischio relativo al caso in cui l'*Assicurato*, non proprietario dei beni assicurati ma disponendone in

forza di un contratto di locazione, deve rispondere nei confronti del proprietario dei danni materiali diretti subiti dai beni stessi ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Rivalsa

Il diritto di agire nei confronti del responsabile del *Sinistro* per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Secondo Immobile

Fabbricato indicato come tale dal *Contraente* nella *Proposta di assicurazione*.

Secondo rischio

Quando è operante un'altra *Assicurazione* per il medesimo rischio, la prestazione viene pagata per l'importo eccedente rispetto a quello del *Massimale* dell'altra *Assicurazione*.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata

Nell'*Assicurazione* di un bene sono determinabili il suo valore e quello di un eventuale danno: la somma assicurata è l'importo massimo della prestazione assicurativa per ogni *Sinistro* ovvero, se specificato in *Polizza*, per uno o più *Sinistri* in ciascun periodo assicurativo. Nelle assicurazioni di cose, corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile).

Struttura Organizzativa

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia*, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia*, le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta



terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo

Criterio di determinazione del valore dei beni sinistrati in base al quale non si considerano il degrado, lo stato di conservazione e il deprezzamento dei beni stessi. L'ammontare del danno secondo il valore a nuovo è attribuito in base:

- per il *Fabbricato*, alla stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi;

- per il *Contenuto*, al costo di riparazione delle cose assicurate soltanto danneggiate o alla stima del costo di sostituzione delle cose assicurate distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio.

Valore di ricostruzione a nuovo

Rappresenta il valore, calcolato dalla *Compagnia* sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente* riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle *Pertinenze* ai fini della determinazione dell'importo del *Premio*.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito.



NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA MEDIOLANUM CAPITALE CASA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE G

ART. G1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto si conclude con la ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia. La comunicazione dell'accettazione avviene mediante invio al Contraente del documento di polizza, a seguito del buon fine dei mezzi di pagamento del primo premio da parte del Contraente medesimo.

La proposta del Contraente rimane ferma per il tempo stabilito dall'Art. 1887 e non pone a carico della Compagnia alcun obbligo, né di conclusione del Contratto, né di comunicazione del rifiuto della proposta, che si ha per rifiutata se siano decorsi 30 giorni dalla sua ricezione senza che il proponente abbia ricevuto l'accettazione della Compagnia.

Le coperture assicurative e tutti gli obblighi e oneri che il contratto pone a carico della Compagnia hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. G2 - DURATA, TERMINI DI DISDETTA E PROROGA

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per un tempo inferiore, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della

scadenza annuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

La disdetta può riguardare soltanto il Contratto nella sua interezza e, in difetto, è inefficace.

ART. G3 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O DI CHI SPETTA

Se l'Assicurazione è stipulata in nome e nell'interesse di altra persona, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere assolti dall'Assicurato, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dal Contraente, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

Le somme liquidate a termini di polizza non possono essere pagate se non nei confronti o con il consenso del Contraente quale titolare dell'interesse contrattuale.

ART. G4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le somme assicurate e la conseguente entità del premio sono determinate sulla base del valore di ricostruzione a nuovo del Primo immobile e/o del Secondo immobile.

Tale valore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle pertinenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. G5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. L'omissione dolosa della comunicazione può comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa da parte della Compagnia ai sensi dell'Art. 1910 del



Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutte le imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre, e può richiedere a ciascuna di esse la prestazione assicurativa dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. G6 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. G7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. G8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di chi lo subisce e obbliga la Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di copertura del rischio non goduta.

ART. G9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. G10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. G11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio dell'Assicurato.



GARANZIA A - DANNI AL FABBRICATO

ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione garantisce la protezione dei seguenti beni immobili, cui nel seguito viene fatto riferimento con la denominazione FABBRICATO:

- il Primo Immobile, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa garanzia assicurativa;
- il Secondo Immobile dell'Assicurato, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa garanzia assicurativa.

La Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un sinistro che colpisca il FABBRICATO, purché il caso non sia escluso ai sensi dell'Art. A3 - *Esclusioni*, nella forma a "Primo rischio assoluto" con il massimo della rispettiva somma assicurata indicata in polizza per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa e con deduzione di una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro.

La Compagnia indennizza inoltre:

- le spese per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando che l'importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla somma assicurata;
- in caso di rottura accidentale o guasto che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e relativi raccordi nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del FABBRICATO. Se la rottura o guasto riguarda invece tubazioni di acqua e/o gas collocate sotto terra al di fuori delle mura del fabbricato, è indennizzabile l'importo massimo di € 3.000.

ART. A2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa è operante a condizione che il FABBRICATO e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione:

- siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o materiali incombustibili;

- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
- non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.

Qualora l'Assicurato disponga del Fabbricato in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. Rischio locativo).

In caso di trasloco in un Fabbricato diverso da quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però l'Assicurato abbia dato avviso del trasloco alla Compagnia almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo Fabbricato abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo Fabbricato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente Fabbricato identificato in polizza.

ART. A3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, di familiari conviventi con l'Assicurato o di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, salvo il caso di danni da incendio, o di atti di vandalismo diversi dall'imbrattamento di muri esterni;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e



- deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da incendio, esplosione e scoppio;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
 - i) conseguenti a terremoto, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
 - j) indiretti quali il cambiamento di costruzione e quant'altro non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
 - k) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, assestamento post costruttivo, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
 - l) causati e subiti da impianti di irrigazione;
 - m) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
 - n) da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
 - o) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - p) allagamento, per l'importo eccedente € 3.000 per ciascun sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del FABBRICATO dalla violenza del fenomeno atmosferico;
 - q) ad opere d'arte fisse, per l'importo eccedente il singolo valore superiore a € 5.000;
 - r) a piante, fiori e coltivazioni in genere, per l'importo eccedente € 10.000.

ART. A4 - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'Art. G4 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza o riduzione del diritto all'indennizzo, sempreché tali inesattezze od omissioni siano state compiute in buona fede.

La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. A5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:
- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso scritto alla Compagnia tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile;
 - c) in caso di incendio, furto o rapina, o di sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia all'autorità competente entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza - precisando modalità, circostanze ed entità approssimativa del danno - e trasmettere copia della denuncia alla Compagnia entro 3 giorni;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla conclusione della perizia - sempre che ci sia accordo fra le parti sulla quantificazione del danno - altrimenti sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al punto b) ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, soltanto nella misura strettamente necessaria per la conservazione o la custodia dell'abitazione.

La denuncia di sinistro deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi al sito bancamediolanum.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale.
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A, Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI)
- Fax: n. 02.9045.1308
- Mail: sire@mediolanum.it



- Tramite il proprio Family Banker e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- luogo del sinistro (indirizzo completo);
- la causa del sinistro;
- l'elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili.

Per la gestione del sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

ART. A6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara nel danno cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. A7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato con il criterio del "valore a nuovo" del Fabbricato, cioè la stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte, con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.

ART. A8 - PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLA NATURA DEL SINISTRO, VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La natura del sinistro, nonché la valutazione e quantificazione dell'ammontare del danno sono concordate con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato, o persona da questi designata. La Compagnia potrà altresì avvalersi di strumenti tecnologici per procedere con le opportune valutazioni "a distanza", senza che vi sia quindi un effettivo momento di incontro con il Contraente o l'Assicurato;
- b) su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati

uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche soltanto su richiesta di uno di essi; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. A9 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. A5 - *Obblighi in caso di sinistro*;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore del Fabbricato assicurato;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) dell'Art. A8 - *Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione e quantificazione del danno*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.



I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. A10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto c) dell'Art. A3 - *Esclusioni*.

ART. A11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la Compagnia sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Per la presente garanzia, la somma assicurabile è pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo, con un **minimo di € 80.000 e un massimo di € 1.500.000**.

ART. A12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia alla **Rivalsa**, salvo il caso di dolo, e al *Diritto di surroga* derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

ART. A13 - VINCOLO

Nel caso sia stato richiesto con la Proposta di assicurazione, il contratto è vincolato, a tutti gli effetti, a favore del Vincolatario richiamato nella Proposta stessa.

Pertanto, la Compagnia si obbliga a:

- riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- conservarlo inalterato nonché riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- non liquidare alcun indennizzo se non con il concorso e il consenso scritto del Vincolatario;
- pagare direttamente al Vincolatario l'importo dell'indennizzo senza il concorso del Contraente, salvo diversa disposizione scritta da parte del Vincolatario stesso;
- notificare al Vincolatario, a mezzo lettera

raccomandata, il mancato pagamento da parte del Contraente dei premi di assicurazione e a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio Postale;

- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario e notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze compromettenti la validità ed efficacia dell'assicurazione.

OPZIONE TERREMOTO

(estensione di garanzia opzionale, operante solo se presente in polizza)

ART. A14 - OGGETTO DELLA COPERTURA "OPZIONE TERREMOTO"

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto. Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata;
- entro il limite massimo del 70% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

ART. A15 - OPERATIVITÀ DELL'OPZIONE TERREMOTO

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'Art. A3 - *Esclusioni* della Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO si intende annullato ed integralmente sostituito dal seguente Art. A16.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni delle Condizioni di Assicurazione vevolevoli per la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO.

ART. A16 - ESCLUSIONI

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;



- b) causati da eruzioni vulcaniche e relativi tremori provocati dal magma in risalita, inondazioni, alluvioni e maremoti, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) per furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme

- tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- f) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- g) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.



GARANZIA B - DANNI AL CONTENUTO

ART. B1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione garantisce la protezione dei seguenti beni mobili, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione CONTENUTO, collocati:

- nel Primo Immobile dell'Assicurato, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa garanzia assicurativa;
- nel Secondo Immobile dell'Assicurato, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa garanzia assicurativa.

La Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un sinistro che colpisca il Contenuto, purché il caso non sia escluso ai sensi dell'Art. B3 - *Esclusioni*, nella forma a "Primo rischio assoluto" con il massimo della rispettiva somma assicurata indicata in polizza per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa, e con deduzione di una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro.

La Compagnia indennizza inoltre le eventuali spese per sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando che l'importo complessivamente pagato in ogni caso non sarà superiore alla somma assicurata.

ART. B2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa è operante a condizione che il fabbricato e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione, in cui è collocato il Contenuto:

- siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o materiali incombustibili;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
- non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.

Qualora l'Assicurato disponga del Contenuto in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la

proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. Rischio locativo).

In caso di trasloco in un Fabbricato diverso da quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però il Contraente o l'Assicurato abbiano dato avviso del trasloco alla Compagnia almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo Fabbricato abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo Fabbricato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente Fabbricato.

ART. B3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni e/o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, di familiari conviventi con l'Assicurato o di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, o di atti di vandalismo, salvo il caso di danni da incendio;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti e/o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da incendio, esplosione e scoppio;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) conseguenti a terremoto, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
- j) alle cose mobili situate all'esterno, comprese piante, fiori e coltivazioni in genere;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle



- cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- l) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
 - m) causati e subiti da impianti di irrigazione;
 - n) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
 - o) da infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato identificato dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
 - p) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - q) da allagamento, per l'importo eccedente € 1.000 per ciascun sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
 - r) a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi;
 - s) a valori, per la parte complessivamente eccedente il 10% della somma assicurata;
 - t) a gioielli e preziosi, per la parte complessivamente eccedente il 10% della somma assicurata;
 - u) a collezioni numismatiche e filateliche, per la parte complessivamente eccedente il 10% della somma assicurata;
 - v) a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria, per la parte complessivamente eccedente il 10% della somma assicurata.

ART. B4 - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'Art. G4 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza o riduzione del diritto all'indennizzo, sempreché tali inesattezze od omissioni siano state compiute in buona fede. La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. B5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- Il Contraente, in caso di sinistro, deve:
- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso scritto alla Compagnia tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile;
 - c) in caso di incendio, furto o rapina, o di sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia all'autorità competente entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza - precisando modalità, circostanze ed entità approssimativa del danno - e trasmettere copia della denuncia alla Compagnia entro 3 giorni;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla conclusione della perizia - sempre che ci sia accordo fra le parti sulla quantificazione del danno - altrimenti sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i rendiconti, fatture, ricevute o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al punto b) ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, soltanto nella misura strettamente necessaria per la conservazione o la custodia dell'abitazione.

La denuncia di sinistro deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum assicurazioni S.p.a attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi al sito bancamediolanum.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale.
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI)
- Fax: n. 02.9045.1308
- Mail: sire@mediolanum.it



- Tramite il proprio Family Banker e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- luogo del sinistro (indirizzo completo);
- la causa del sinistro;
- l'elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili.

Per la gestione del sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

ART. B6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara nel danno cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. B7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato con il criterio del "valore a nuovo" del Contenuto, cioè il costo di rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Le eventuali spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.

ART. B8 - PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLA NATURA DEL SINISTRO, VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La natura del sinistro, nonché la valutazione e quantificazione dell'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o da persona questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato o persona da questi designata. La Compagnia potrà altresì avvalersi di strumenti tecnologici per procedere con le opportune valutazioni "a distanza", senza che vi sia quindi un effettivo momento di incontro con il Contraente o l'Assicurato;
- b) su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con

apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche soltanto su richiesta di uno di essi; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. B9 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. B5 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore del Contenuto assicurato;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) dell'Art. B8 - *Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione e quantificazione del danno*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



ART. B10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto c) dell'Art. B3 - *Esclusioni*.

ART. B11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dell'Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la Compagnia sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

La somma assicurabile per la specifica garanzia è compresa tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo, con un minimo di € 15.000 e un massimo di € 450.000.

ART. B12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

ART. B13 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

OPZIONE FURTO

(estensione opzionale di garanzia operante solo se presente in polizza)

ART. B14 - OGGETTO DELLA COPERTURA "OPZIONE FURTO"

L'assicurazione garantisce la protezione dei seguenti beni mobili, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione CONTENUTO, collocati:

- all'interno dei locali del Primo Immobile, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa estensione di garanzia;
- all'interno dei locali del Secondo Immobile, se e in quanto in polizza è identificato come tale e per esso è prevista questa estensione di garanzia.

La Compagnia indennizza l'Assicurato - ferme restando tutte le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione valevoli per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, fatta eccezione per quanto stabilito alle lettere d), s), t), u) e v) dell'Art. B3 - *Esclusioni* - anche per i danni materiali e diretti subiti in seguito a furto, rapina o estorsione del contenuto nella forma a "Primo rischio assoluto" considerando i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. B16 - *Limitazioni* e con il massimo della rispettiva somma assicurata indicata in polizza per questa specifica estensione di garanzia, per ogni annualità assicurativa, e con deduzione di una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. B15 - OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA "OPZIONE FURTO"

La garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto in modo fraudolento nei locali in cui è collocato il Contenuto violando, mediante effrazione, rimozione, forzamento, ovvero mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, i mezzi di chiusura e/o protezione dei locali stessi, nonché praticando una apertura o una breccia nei muri e/o nel tetto. Equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera ottenuta in modo fraudolento.

La garanzia è altresì operante qualora:

- a) l'autore del furto si sia introdotto nei locali, per via diversa da quella ordinaria, mediante superamento di ostacoli o di ripiani accessibili dall'esterno, utilizzando mezzi artificiali o particolare agilità personale, asportando i beni assicurati senza violazione dei mezzi di chiusura e/o di protezione posti a tutela dei locali;
- b) nei locali vi sia presenza di persone e l'autore



del furto si sia introdotto nei locali attraverso finestre e/o porte finestre aperte utilizzando anche ponteggi installati per lavori di manutenzione al fabbricato, asportando quindi i beni assicurati senza violazione dei mezzi di chiusura e/o di protezione posti a tutela dei locali;

- c) l'autore del furto, approfittando di particolari condizioni, senza destare sospetti e all'insaputa delle persone che occupano i locali, si sia fatto rinchiodare clandestinamente nei locali stessi, asportando quindi successivamente i beni assicurati mentre i locali erano chiusi e disabitati.

ART. B16 - IMPIANTO DI ALLARME (SE OPERANTE IN POLIZZA)

In presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI a protezione dei locali contenenti i Beni assicurati, il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in condizioni di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta vi sia la necessità di proteggere i locali contenenti i Beni assicurati (es. non vi sia presenza di persone).

In caso di inosservanza da parte del Contraente o di terza persona, al verificarsi del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto dalla Compagnia per il danno subito.

ART. B17 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

La somma assicurabile per la specifica garanzia, indicata nella Proposta di assicurazione, è compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, compresa tra con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 50.000.

Formula "Basic" (se presente in polizza)

È stabilito un limite di indennizzo per ogni sinistro e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del Contenuto assicurato, pari a:

- a) € 500 per i valori;
- b) 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi;
- c) 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
- d) 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Qualora tali beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito per ciascuna delle tipologie sopra elencate è raddoppiata.

Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica copertura.

Formula "Plus" (se presente in polizza)

È stabilito un limite di indennizzo per ogni sinistro e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del Contenuto assicurato, pari a:

- a) € 1.000 per i valori;
- b) 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi;
- c) 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
- d) 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Qualora tali beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito per ciascuna delle tipologie sopra elencate è raddoppiata.

Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica estensione di garanzia.



GARANZIA C - RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. C1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione tutela gli interessi delle seguenti persone, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Assicurato:

- il Contraente, i componenti del suo nucleo familiare e i suoi figli minori non conviventi ma a lui temporaneamente affidati. Sono inclusi anche i danni cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente e del suo nucleo familiare;
- i soggetti che hanno in affidamento temporaneo i figli minori del Contraente relativamente ai fatti commessi dai minori stessi, nonché i soggetti che hanno in custodia temporanea gli animali domestici del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare, relativamente ai fatti commessi dagli animali stessi.

Per quanto attiene alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di immobili, la garanzia si riferisce:

- esclusivamente agli immobili identificati in polizza, se è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO;
- esclusivamente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, se non è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO.

La Compagnia si obbliga, entro i limiti specificati al capoverso successivo e purché il caso non sia escluso ai sensi dell'Art. C3 - Esclusioni, a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

Il massimale per la presente garanzia è determinata dal cliente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti: € 1.000.000, € 1.500.000 o € 2.000.000.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza, salvo i casi di incendio, esplosione e scoppio di beni immobili e mobili di proprietà o detenuti dall'Assicurato, per i quali la garanzia è prestata nei limiti del 50% del massimale indicato

in polizza.

Qualora per tali beni siano operanti le garanzie A e/o B, per le quali è già contemplato il rischio locativo, la presente garanzia di Responsabilità Civile viene prestata a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto all'importo indennizzabile per le garanzie A e/o B e fino a concorrenza del 50% del massimale.

ART. C2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Nel caso in cui sia operante un'altra assicurazione, quale ad esempio una polizza stipulata dal condominio per l'intero fabbricato, la garanzia è prestata a "secondo rischio" per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Pur essendo l'assicurazione prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

La garanzia ha validità territoriale in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati;
- b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di rivalsa dell'INAIL per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;
- c) le persone che hanno in affidamento temporaneo i figli minori dell'Assicurato nonché le persone che hanno in custodia animali domestici del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare.

ART. C3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili diversi dalla residenza anagrafica dell'Assicurato, salvo quelli identificati in polizza per i quali sia operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);



- c) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo degli Assicurati;
- f) provocati in stato di ebbrezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti;
- g) da circolazione di veicoli o natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante da detta circolazione, salvo che per le somme dovute a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti tale assicurazione in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori - all'insaputa dell'Assicurato stesso - di cui egli debba rispondere;
- h) relativi alla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere;
- i) causati, in qualità di trasportato su veicoli o natanti, al guidatore, agli altri trasportati e al veicolo o natante stesso;
- j) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, oppure detenga o utilizzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- k) per furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute per l'eccedenza ai limiti previsti all'ultimo capoverso dell'Art. C1;
- l) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
- m) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- n) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- q) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- r) derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti relativi alla proprietà, detenzione o uso di armi;
- s) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

- t) provocati dalla pratica di sport comportanti l'uso o l'utilizzo di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere.

ART. C4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Compagnia tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (Art. 1915 del Codice Civile).

La denuncia di sinistro deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi al sito bancamediolanum.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale.
 - Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI)
 - Fax: n. 02.9045.1308
 - Mail: sire@mediolanum.it
 - Tramite il proprio Family Banker
- e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- luogo del sinistro (indirizzo completo);
 - la causa del sinistro;
 - l'elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili e le generalità dei terzi coinvolti.

Per la gestione del sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

ART. C5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. C6 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla polizza. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



GARANZIA D - ASSISTENZA

Prestata in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.

L'Assicurato che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi imprevisti, attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, verificatosi durante il periodo di validità dell'assicurazione, Europ Assistance Italia S.p.A. offre le prestazioni di seguito indicate. Per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, ai seguenti numeri:

- **Numero Verde 800-019320** per le chiamate dall'Italia;
- **Numero 02-58308560** (preceduto dal prefisso estero) per chiamate dall'estero.

ART. D1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Sono contemplate le prestazioni indicate ai successivi punti da 1 a 11 a favore dell'Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Assicurato.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi

apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;**
- **scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**



4. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

5. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3. **(Invio di un idraulico per interventi di emergenza / Invio di un elettricista per interventi di emergenza / Invio di un fabbro per interventi di emergenza)** la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro**, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro.

6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo di € 300,00 per sinistro**.

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

7. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro**.

8. Invio di un sorvegliante

Qualora a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. o a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 200,00** e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di Vigilanza di fiducia, **specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.**

9. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, **la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.**

10. Trasferimento di mobili

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un **massimo di € 200,00 per sinistro**.



11. Ripristino abitazione

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un **massimo di € 200,00 per sinistro**.

ART. D2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia ha validità in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- la Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile;
- per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge;
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

ART. D3 - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

- dolo del Contraente o dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

ART. D4 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Ciascuna prestazione, può essere richiesta per un massimo di tre volte per ogni anno di validità della polizza.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

ART. D5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ogni intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24 telefonando al **Numero Verde 800-019320** per le chiamate dall'Italia.

Per telefonate dall'estero comporre il **numero 02-58308560 preceduto dal prefisso per chiamate dall'estero**.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: **un fax** al numero **02.58477201** oppure un **telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**.

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'utente comunichi con precisione:

1. indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Struttura Organizzativa;
2. il tipo di assistenza che necessita;
3. nome e cognome;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **MENF**.

La Struttura Organizzativa potrà chiedere all'utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



MEDIOLANUM
CAPITALE CASA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

È un prodotto di

**mediolanum**
ASSICURAZIONI